

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DI SPAREGGIO PROMOZIONE TRA LE SQUADRE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2002/2003)

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a Cinque di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F. delle gare di spareggio promozione tra le squadre seconde classificate dei Campionati Regionali di calcio a cinque (Stagione sportiva 2002/2003);
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di cui sopra;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

a) per i procedimenti di prima istanza innanzi al Giudice Sportivo:

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 commi 5b), 7b), 9b) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 13 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle società interessate. In ogni caso il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalla data di pubblicazione (art. 17 comma 11 C.G.S.).

b) Per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno essere proposti con procedura d'urgenza nei termini e nei modi previsti dall'art. 32 comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax. In ogni caso il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalla data di pubblicazione (art. 17 comma 11 C.G.S.).

c) Per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale:

l'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17 comma 11 C.G.S.).

Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro